

N. R.G. 411/2018



TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA

SECONDA CIVILE

VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 411/2018

tra

C

ATTORE

E

A

CONVENUTO

Oggi 25 gennaio 2019, alle ore 9,15, innanzi al dott. Paola Ficosecco, sono comparsi:

Per C l'Avv. BOSCARATO MAURIZIO,
oggi sostituito dall'Avv. Cristina Perugini la quale dichiara di non accettare il contraddittorio
sull'art. 96 cpc, in quanto domanda nuova ed in ogni caso infondata, in quanto, con prima ordinanza
della Dott.ssa Ercolini era stata rigettata l'avversa istanza di sospensione.

Precisa le conclusioni come da comparsa conclusionale.

Per A l'Avv. BORTOLUZZI PAOLO oggi sostituito dall'Avv. Ricottilli Luca
il quale, in replica, rappresenta che non vi è alcuna domanda nuova ex art. 96, ma semplicemente in
comparsa, si è chiesto di valutare l'opportunità di una condanna d'ufficio ex art. 96, ultimo comma
cpc. Precisa le conclusioni riportandosi alle note conclusive autorizzate.

Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in Camera di Consiglio.

All'esito della Camera di Consiglio, alle ore 15,25 viene riaperto il verbale dell'udienza e il Giudice
pronuncia sentenza ex art. 281 sexies cpc, dandone lettura, assenti le parti.

Il GIUDICE

dott. Paola Ficosecco





**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
SECONDA CIVILE**

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Paola Ficosecco ha pronunciato, ex art. 281 *sexies* cpc
la seguente

SENTENZA

Nella causa civile di I Grado iscritta al n. **R.G. 411/2018**, alla quale è stata riunita la n **1039/2018**
promossa da:

C. _____, in persona del suo procuratore speciale pro-tempore,
nella qualità della procuratrice della società "B _____ SPV", divenuta titolare della posizione
creditoria di _____ rappresentata e difesa dall'Avv. MAURIZIO BOSCARATO ed
elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Ancona, Via Matteotti n 54, giusta delega ex
art. 83, comma 3 cpc, allegata all'atto di citazione

ATTORE

Contro



C _____ rappresentato e difeso dall'Avv. PAOLO BORTOLUZZI ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Ancona, Via Villafranca n 4, giusta delega in calce alla comparsa di costituzione e risposta;

CONVENUTO

OGGETTO: OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE EX ART. 615, II co. cpc.

Conclusioni: Come da verbale di udienza del 25.01.2019.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con ricorso ex art. 615, II comma cpc, il Sig. C _____ proponeva opposizione avverso l'esecuzione immobiliare RGE n 287/2016 intrapresa dalla Banca _____ in virtù del decreto ingiuntivo n 722/2014 emesso dal Tribunale di Ancona nei confronti della società C _____ e dei soci accomandatari illimitatamente responsabili _____, eccependo la nullità o comunque l'improcedibilità dell'azione intrapresa dalla Banca, in quanto la C _____, con il sostegno dei soci illimitatamente responsabili _____, aveva presentato ed ottenuto l'omologa di una domanda di concordato.

Il Giudice dell'Esecuzione, dapprima con provvedimento *inaudita altera parte* del 24.08.2017, poi successivamente confermato all'udienza di comparizione delle parti in data 23.11.2017, sospendeva l'esecuzione immobiliare rilevando la presenza dei gravi motivi di cui all'art. 624 cpc, assegnando termine di giorni 60 per l'introduzione del giudizio di merito.

Con atto di citazione, ritualmente notificato, la _____ (quale cessionaria delle posizioni creditorie già della Banca _____) introduceva il giudizio di merito, rubricato al n 411/2018 RG, chiedendo all'intestato Tribunale di "*accertare e dichiarare il diritto della società spa, nella qualità di procuratrice della società " _____, che è divenuta titolare della posizione creditoria di BANCA _____*

dedotta in causa, a procedere esecutivamente nei confronti del Sig. C _____ per le ragioni esposte in narrativa", ed in ogni caso il rigetto di ogni domanda avversaria; in subordine, la sospensione della causa "*sino alla scadenza del termine previsto per la esecuzione della procedura di concordato preventivo n _____ inter partes ovvero alla pubblicazione del provvedimento del medesimo concordato*".

Costitutosi in giudizio, il Sig. C _____ chiedeva il rigetto delle pretese creditorie e la conferma del provvedimento emesso dal Giudice dell'Esecuzione che aveva riconosciuto l'assenza del diritto a procedere esecutivamente nei confronti dell'opponente.



In data 3.06.2016, la Banca _____, sempre in virtù del medesimo decreto ingiuntivo n. 722/2014, depositava atto di intervento nella esecuzione immobiliare n. 411/2015, promossa dal creditore procedente _____ nei confronti del Sig. C. _____

Con ricorso ex art. 615, II comma cpc, il Sig. C. _____ proponeva opposizione all'esecuzione che veniva sospesa dal Giudice dell'Esecuzione, con provvedimento del 16.12.2017, limitatamente al creditore Banca _____, assegnando termine di giorni 60 per l'introduzione del giudizio di merito.

La _____ – quale cessionaria delle posizioni creditorie della Banca _____,

introduceva con atto di citazione il giudizio di merito, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: *“nel merito.... accertare e dichiarare il diritto della società _____”*

_____ spa, nella qualità di procuratrice della società _____, che è divenuta titolare della posizione creditoria di BANCA _____

dedotta in causa, ad intervenire nella procedura esecutiva n. 411/2015 promossa nei confronti del Sig. C. _____ per le ragioni esposte in narrativa. In ogni caso, respinta con qualsiasi

statuizione ogni domanda e/o eccezione avversaria, Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito accertare e dichiarare la piena legittimità e/o validità e/o efficacia e/o procedibilità dell'intervento spiegato nella procedura esecutiva R.G. es. 411/2015 sub iudice, da

_____ nella qualità di procuratrice della società _____, che è divenuta titolare della posizione creditoria di BANCA _____, dedotta in causa,

contro C. _____ e, quindi, dichiarare il diritto della medesima

_____ anche a procedere esecutivamente nei confronti del Sig. C. _____ per le ragioni esposte in narrativa. Per effetto adottare i provvedimenti opportuni per la prosecuzione della procedura esecutiva immobiliare RG es. 411/2015.

In via di mero subordine, si opus, chiede che la presente causa, ricorrendone i presupposti, sia sospesa sino alla scadenza del termine previsto per la esecuzione della procedura di concordato preventivo n. _____ inter partes ovvero alla pubblicazione del provvedimento di chiusura del medesimo concordato”.

Costituitosi in giudizio, il Sig. C. _____ chiedeva il rigetto della domanda avversaria.

La causa veniva rubricata al n. 1039/2018.

Stante la connessione soggettiva ed oggettiva di entrambi i giudizi, la causa n. 1039/2018 veniva riunita a quella n. 411/2018 R.G.

Acquisita la documentazione depositata dalle parti, la causa veniva rinviata all'udienza del 25.01.2019 per la precisazione delle conclusioni e discussione orale, ai sensi dell'art. 281 sexies cpc, con termine per note conclusive sino a 10 giorni prima.



All'udienza del 25.01.2019 precisate le conclusioni e discussa la causa, veniva emessa sentenza ex art. 281 sexies cpc.

L'opposizione è infondata e va rigettata per le ragioni di seguito esposte.

Dalla documentazione depositata in atti risulta provato che:

-la società C. _____, di cui il sig. C _____ è socio accomandatario illimitatamente responsabile, è stata ammessa a concordato preventivo in data 7.10.2014, dopo domanda prenotativa depositata il 12.03.2014; il decreto di apertura della procedura è stato trascritto anche sugli immobili di proprietà del Sig. C _____, come risultante dalla nota di trascrizione del 5.12.2014; il concordato è stato omologato il 28.07.2015 ed è attualmente in fase di esecuzione (cfr. doc.ti 8, 9, 10 e 11 di parte convenuta);

-la Banca _____, per la quota di credito prevista in chirografo, ha aderito alla proposta di concordato preventivo votandola favorevolmente e senza esercitare alcuna opposizione all'omologazione dello stesso (cfr. doc. n 9 di parte convenuta, allegato tabellone dei voti);

-il titolo giudiziale, costituito dal decreto ingiuntivo n 722/2014 emesso dal Tribunale di Ancona, è stato ottenuto dalla Banca _____ nei confronti della società C. _____ e dei soci illimitatamente responsabili _____ (cfr. Doc. n 2 parte convenuta).

E' inoltre pacifico che:

-la _____ era un creditore della C. _____ e non un creditore particolare del Sig. C _____

-la _____, quale cessionaria della _____ è subentrata nella medesima posizione del cedente;

-il patrimonio immobiliare del Sig. C _____ è destinato e segregato alle sorti della procedura concorsuale, risultante dai pubblici registri.

Orbene, l'art. 184 L.F. recita testualmente: *"Il concordato omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori alla pubblicazione al registro delle imprese del ricorso di cui all'art. 161. Tuttavia essi conservano impregiudicati i diritti contro i coobbligati, i fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso. Salvo patto contrario, il concordato delle società ha efficacia nei confronti dei soci illimitatamente responsabili"*.

Pertanto, per l'effetto dell'omologa, i creditori anteriori, e quindi la _____ prima e la cessionaria _____ poi, sono vincolati a quanto stabilito nel decreto di omologa del concordato preventivo, in ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 184 L.F. in quanto i debiti sorti prima del deposito del ricorso di concordato preventivo ex art. 161 L.F. non possono essere estinti fuori dall'esecuzione concordataria, pena la violazione della *par condicio creditorum*.



Né il creditore sociale, la cessionaria [] può disattendere un accordo a cui ha positivamente aderito il cedente ([]), aggredendo autonomamente il patrimonio del socio illimitatamente responsabile, in quanto, in questo modo, si finirebbe per disattendere completamente il vincolo obbligatorio consacrato nel decreto di omologa.

Infatti, l'obbligatorietà del piano e della proposta di concordato preventivo omologato per tutti i creditori anteriori, implica necessariamente che per il tempo previsto per l'esecuzione del piano, i beni a ciò destinati non possono essere distratti dalla loro naturale funzione di soddisfare tutti i creditori entro le percentuali promesse e secondo l'ordine di graduazione dei crediti.

In definitiva, il creditore sociale [] e per essa la cessionaria [] , non può agire individualmente né contro la società, né contro i soci illimitatamente responsabili finché il concordato non sia adempiuto, oppure non sia risolto per inadempimento ex art. 186 L.F.

L'odierna attrice [] sostiene poi che i beni personali del socio C [] sarebbero entrati nel concordato "gravati dalla ipoteca della [] " in quanto iscritta prima della trascrizione del decreto di apertura della procedura di concordato (19.03.2014), e, quindi, l'attrice, si definisce creditore privilegiato.

Tale affermazione non merita accoglimento.

Giova rammentare che il deposito della domanda prenotativa del concordato preventivo non si trascrive, ma si pubblica nel registro delle imprese.

L'omologa del concordato, poi, fa retrodatare gli effetti prenotativi del concordato a quel momento.

Nel caso di specie, la domanda prenotativa di concordato, sottoscritta anche dal socio illimitatamente responsabile [] , è stata pubblicata nel registro delle imprese il 17.03.2014 (doc. n 12 di parte convenuta), e, dunque, è anteriore all'iscrizione ipotecaria suddetta.

Pertanto, l'ipoteca della [] è inefficace *per tabulas* nei confronti della massa dei creditori concorsuali ai sensi dell'art. 168 L.F.

Rigetta la condanna ex art. 96, ultimo comma cpc, non sussistendone i presupposti.

Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva ex art. 282 cpc (cfr. Cass. Civ. 2447/2011; 7053/2011).

PQM

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:

-Accertata la mancanza del diritto della società attrice [] , nella qualità di procuratrice della società " [] , che è divenuta titolare della posizione creditoria di Banca Carim, a procedere esecutivamente nei confronti del Sig. C [] ex art. 184. L.F. sia nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare RGE n 287/2016, sia come creditrice



intervenuta nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare RGE n 411/2015, rigetta la domanda dell'attrice perché infondata;

-Condanna la società attrice _____ a, nella qualità di procuratrice della società "_____", che è divenuta titolare della posizione creditoria di Banca _____, in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento delle spese di lite in favore del convenuto Sig. C. _____ che si liquidano in complessivi € 7.254,00 per compensi, oltre rimb. Forf. 15%, Iva e Cap come per legge.

-Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva ex art. 282 cpc.

Così deciso ex art. 281 sexies cpc in Ancona in esito all'udienza del 25.01.2019 del cui verbale la presente sentenza costituisce parte integrante.

Ancona 25.01.2019

IL GOT
(Dott. Paola Ficosecco)
(atto sottoscritto digitalmente)



